



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
2^ SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Maria Teresa Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **10581** del registro generale dell'anno **2017** promossa

DA

.....
.....
....., rappresentati e difesi
dagli Avv.ti Fabio Rusconi e Massimo Rusconi

RICORRENTI

CONTRO

....., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti e

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere dipendenti della convenuta con mansioni di esattore, inquadramento nel livello C del CCNL

....., con orario di lavoro part-time su turni continui e avvicendati, hanno convenuto in giudizio il datore di lavoro davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previo accertamento e declaratoria della nullità o illegittimità o disapplicazione dei punti 4 e 5 dell'art. 24 del CCNL 2000 e 2005 per violazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 61/2000, di:

"1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le indennità per lavoro notturno di cui all'art. 11, punto 10, CCNL 2005 e successive modifiche applicato al rapporto, fino al mese di settembre 2016; 2) per effetto dell'accoglimento della domanda precedente,



condannare la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive relative alla maggiorazione retributiva per lavoro notturno dovute loro, quantificate come segue, o alle somme, anche maggiori, ritenute di giustizia:

€ 631,63; € 1.664,25; € 3.034,72;
€ 3.036,24; € 2.790,94; €
1.999,53; € 2.711,75; € 1.325,36;

€ 2.172,95; € 954,38. 3) accertare e dichiarare la nullità o l'illegittimità dei punti 4 e 5 dell'art. 24 CCNL 2005 applicato per violazione dell'art. 4 d.lgs. 61/2000 e dell'art. 7 d.lgs. 81/2015; 4) per effetto dell'accoglimento della domanda precedente, condannare la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti di tutte le differenze retributive derivanti dall'illegittima disparità di trattamento dalla stessa riservata ai ricorrenti, quantificate come segue, o alle somme, anche maggiori, ritenute di giustizia:

€ 7.532,45; € 6.386,05; €
6.325,05; € 7.876,19; € 7.555,93;
€ 5.781,46; € 9.265,49; € 6.799,08;

€ 8.464,65; € 4.440,76. 5) per effetto dell'accoglimento delle domande precedenti, accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo del TFR in virtù dell'incidenza sul medesimo delle differenze retributive spettanti loro; 6) condannare la convenuta a maggiorare le predette somme di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc e di ulteriori interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla notifica del ricorso fino all'adempimento; 7) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dei legali e rimborso del contributo unificato".

A sostegno delle domande avanzate, i ricorrenti hanno dedotto di lavorare in base ad un contratto part-time che prevede una prestazione di 96 o 104 ore mensili, divise in 12 o 13 turni mensili di 8 ore ciascuno, turni che consistono in giorni di lavoro intervallati da giorni di riposo, che si ripetono secondo cicli di frequenze del tipo: 1^ sequenza dalle ore 22 del venerdì alle ore 6,00 del sabato, dalle ore 22,00 del sabato alle ore 6,00 della domenica, dalle ore 22 della domenica alle ore 6,00 del lunedì; 2^ sequenza dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del sabato, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 della domenica; 3^ sequenza: dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del sabato, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 della domenica, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del lunedì; 4^ sequenza: dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del sabato, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 della domenica, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del lunedì; con ripresa della prima sequenza una volta ultimata la quarta. I ricorrenti sostengono che tale tipo di turnazione, prevista per il personale addetto all'esazione dei pedaggi al fine di coprire tutto l'orario di apertura dei caselli autostradali, rientra nei c.d. turni continui e avvicendati tanto per il personale a tempo pieno quanto per il personale a tempo parziale. I ricorrenti affermano che la convenuta ha violato il principio di non discriminazione dei lavoratori part-time sancito dall'art. 4 del d. lgs. n. 61/2000, sia in quanto non ha riconosciuto ai lavoratori part time l'indennità



per lavoro notturno e notturno festivo con le maggiorazioni previste dall'art. 11 comma 6 del CCNL per il personale operante in turni continui ed avvicendati, sia in quanto ha corrisposto ai lavoratori part time un trattamento retributivo deteriore rispetto a quello riconosciuto ai dipendenti a tempo pieno di pari inquadramento.

In particolare, affermano che tale trattamento deteriore deriva dal fatto che il CCNL, pur prevedendo ai fini della retribuzione oraria per i lavoratori turnisti l'applicazione del divisore 170 sia per i lavoratori a tempo pieno che per i lavoratori a tempo parziale, per questi ultimi il divisore viene applicato per tutte le voci, sia fisse che variabili, a differenza che per i lavoratori a tempo pieno per i quali il divisore opera solo per le voci variabili; conseguentemente, ai lavoratori a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione oraria meno che proporzionale rispetto alle ore lavorate in meno rispetto ai colleghi di pari livello con orario di lavoro a tempo pieno (con incidenza anche su quanto corrisposto a titolo di lavoro straordinario, lavoro festivo e notturno, 13^a mensilità).

Si è costituita .
eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale e nel merito, diffusamente argomentando in diritto, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il ricorso è fondato.

Deve essere dato seguito all'indirizzo ormai consolidato di legittimità secondo cui, in tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione stabilito dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non debba ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, da individuare esclusivamente in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi richiamati dall'art. 1, comma 3 dello stesso decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, a norma della L. n. 300 del 1970, art. 19 e succ. mod.): con la conseguenza, ai fini della suddetta comparazione, dell'inammissibilità di criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno, tali da escludere l'applicazione, così come ai predetti, del divisore 170 ai soli elementi retributivi a carattere variabile (Cass. 27 giugno 2018 , n. 16945; Cass. 20 agosto 2011, n. 17726; Cass. 28 luglio 2011, n. 16588; Cass. 14 novembre 2014, n. 24333; Cass. 15 ottobre 2015, n. 20843; Cass. 24 novembre 2017, n. 28097).



In tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 4 d.lg. n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81/Ce relativa all'accordo -quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello. Con riguardo in particolare al lavoro notturno, l'art. 11, comma 10, c.c.m.l. per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16 febbraio 2000, che prevede la maggiorazione retributiva per il lavoro notturno, si applica anche ai lavoratori in regime part time che abbiano lo stesso livello di inquadramento e svolgano le stesse modalità di prestazione lavorativa del personale turnista a tempo pieno, in quanto la maggiore retribuzione per i lavoratori impiegati in turni continui e avvicendati non può essere esclusa in caso di diversità di sequenza oraria, che, tuttavia, contempla il lavoro notturno con caratteristiche di costanza, dovendosi ritenere che una diversa interpretazione contrasti con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 d.lg. n. 61, attuativo della direttiva 97/81/Ce. (Cass. 09 marzo 2017, n.6087).

Per "turni continui e avvicendati", secondo il significato proprio della parole usate, devono intendersi quei turni che, pur intervallati da giorni di mancata prestazione, tendano a ripetersi con la stessa modalità (il che, pacificamente, si verifica nel caso di specie, attraverso uno schema di turnazione che, esauritosi, viene ripetuto con la medesima sequenza). Con la conseguenza che la previsione di cui all'art. 11, comma 10, non può ritenersi circoscritta al solo personale turnista a tempo pieno, ma si estende, ricorrendone le condizioni fattuali, anche al personale a tempo parziale.

Tale conclusione è conforme alla ratio della normativa, posto che la previsione di una maggiorazione per il lavoro notturno in favore dei lavoratori impiegati in turni continui ed avvicendati, per essere il lavoro notturno una costante della turnazione stessa, non può ritenersi esclusa in presenza di una diversità di sequenze (quali quelle previste per i lavoratori a tempo parziale), che tuttavia, nel loro svolgimento, contemplino il lavoro notturno con caratteristiche di costanza.

Tanto premesso in via generale, nel caso di specie i ricorrenti hanno dedotto di prestare la propria attività lavorativa su turni avvicendati (in quanto articolati in quattro sequenze fisse) e continui (poiché all'ultima sequenza segue la prima, senza soluzione di continuità), lamentando una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori full time, ai quali: è riconosciuta una maggiorazione del 40% per le ore di lavoro notturno e dell'80% per le ore di lavoro notturno festivo; è applicato il divisore 170 solo per le voci variabili.



In applicazione dei principi sopra esposti, sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta, le domande devono pertanto essere accolte.

Quanto alla quantificazione delle somme spettanti ai ricorrenti, si osserva quanto segue.

Non è fondata l'eccezione di prescrizione.

A seguito della riforma dell'art. 18 l. 300/1970 ad opera dell'art. 1, comma 42, l. 92/2012 (entrata in vigore il 18.7.2012), l'illegittimità del licenziamento non è più sanzionata in ogni caso con la reintegrazione, che resta anzi circoscritta alle ipotesi più gravi, trovando applicazione in tutti gli altri casi una sanzione indennitaria; non potendo pertanto più dirsi operante una piena stabilità reale del rapporto di lavoro neppure nelle imprese con più di 15 dipendenti, deve ritenersi che alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 63/1966), dal momento dell'entrata in vigore della legge 92/2012, la prescrizione non decorre in pendenza del rapporto di lavoro.

La prescrizione potrebbe quindi essere maturata con riferimento ai crediti, a ritroso, dal 18 luglio 2012, essendo sino a quel momento applicabile l'originario testo dell'art. 18 legge 300/1970; per il resto, a decorrere dal 18 luglio 2012, opera la sospensione della prescrizione, sino al termine del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno richiesto crediti maturati successivamente al suddetto periodo ed il rapporto di lavoro è tuttora in corso. La prescrizione, pertanto, non è decorsa.

Non può essere accolta, perché generica, la richiesta di parte convenuta di compensare le somme riconosciute con quanto i ricorrenti avrebbero percepito "in misura superiore rispetto al corrispondente trattamento complessivamente corrisposto ad un lavoratore a tempo pieno".

Non è fondata la contestazione del conteggio di parte ricorrente operata dalla società resistente, la quale, in via subordinata, indica in 167 il divisore da utilizzare per determinare la retribuzione oraria dei lavoratori part-time. Come osservato dalla giurisprudenza di merito, prodotta da parte ricorrente, la convenuta, al fine di determinare le giornate lavorative annuali dei dipendenti part-time, computa ulteriori sette giorni, corrispondenti a permessi per questi ultimi non previsti, laddove il conteggio di parte ricorrente già tiene conto delle effettive giornate lavorative.

Deve infine rilevarsi che non vi è prova dell'effettiva applicazione dell'accordo del 29 luglio 2016 nei mesi successivi e che, pur risultando indicati nei conteggi anche interessi, rivalutazione e oneri Inps a regolarizzazione, i



lavoratori nelle conclusioni del ricorso hanno correttamente richiesto solo le differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.

Sulla base dei conteggi predisposti da parte ricorrente, da ritenersi corretti per quanto sopra detto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme indicate in dispositivo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, con l'aumento ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM 55/2014, in misura che tiene conto della identità della posizione dei ricorrenti tanto sotto il profilo processuale quanto sotto quello sostanziale (che ha comportato un aggravio delle attività svolte dai difensori sostanzialmente solo nella redazione dei conteggi).

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire le maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro notturno festivo previste dall'art. 11, punto 6 del CCNL e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento delle seguenti somme, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge dal dovuto al saldo:

€ 631,63;	€ 1.664,25;
€ 3.034,72;	€ 3.036,24;
€ 2.790,94;	€ 1.999,53;
€ 1.325,36;	€ 2.711,75;
€ 2.172,95;	€ 954,38;

accerta e dichiara la nullità dei punti 4 e 5 dell'art. 24 CCNL 2005 e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento delle seguenti somme, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge dal dovuto al saldo:

€ 7.532,45;	€ 6.386,05;
€ 6.325,05;	€ 7.876,19;
€ 5.781,46;	€ 7.555,93;
€ 9.265,49;	€ 6.799,08;
€ 8.464,65;	€ 4.440,76;

dichiara che i ricorrenti hanno diritto al conseguente ricalcolo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto;

condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.123,60 oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato ove dovuto, da distrarsi.

Roma, 24/01/2019

Il giudice
Maria Teresa Consiglio

